

In ordine alla composizione delle commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, *“le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ..”*.

Il contenuto della richiamata disposizione è pedissequamente “ripreso” dall'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita: *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*.

A mezzo di tali disposizioni, dunque, il legislatore ha innanzitutto imposto che le commissioni concorsuali siano esclusivamente composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso: più precisamente, la presenza di tecnici od esperti, interni o esterni all'Amministrazione, ma in ogni caso dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova, deve essere, se non esclusiva, senz'altro prevalente, sì da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate solo dalla valutazione oggettiva delle attitudini e della preparazione dei candidati.

Circa l'ambito applicativo del divieto di composizione delle commissioni dei concorsi da parte di soggetti che ricoprono “cariche politiche” e/o “sindacali”, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che: *“.. .. vi è la necessità di criteri puntuali nell'applicazione dei divieti di*

partecipazione alle commissioni occorrendo comunque un qualche elemento di possibile incidenza fra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l'attività dell'ente che indice il concorso (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III quater, n. 12429/2009)" (1).

Sulla scorta di tali premesse, i Giudici amministrativi hanno rilevato che *“tale indagine ermeneutica dev'essere condotta con estremo rigore nell'individuazione delle cariche la cui titolarità risulti preclusiva della partecipazione a Commissioni di concorsi pubblici”*. Più precisamente, *“tale indagine va condotta, come già rilevato, nel rispetto di un criterio restrittivo e che, comunque, la presupposta esigenza di separazione tra sfera politica ed attività amministrativa è concepibile nei soli riguardi dell'Ente che ha bandito il concorso, si osserva che per carica politica deve intendersi solo l'ufficio che postula la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi e valori direttamente riferibili ad una parte politica, e cioè ad un partito, con la conseguenza che il divieto in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive all'interno dei partiti” (2).*

In particolare, *“in tema di composizione delle commissioni per un concorso pubblico, la circostanza che il presidente della commissione sia iscritto ad un sindacato è irrilevante quando sia scelto ratione officii”*: ciò per la semplice ragione che *“la norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali (ossia: designati dalle associazioni sindacali o scelti come commissari in ragione dell'appartenenza a un'associazione sindacale) è diretta a preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l'attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri; ma, se viene intesa come ha fatto il giudice di primo grado, essa viene a ledere, senza ragione, la libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici” (3).*

La giurisprudenza amministrativa, dunque, effettua una rigorosa e ponderata interpretazione del precetto normativo contenuto nelle richiamate disposizioni, così scrupolosamente delimitando le ipotesi in cui effettivamente si concretizza la prevista incompatibilità: il tutto, anche in ossequio ai

principi di libertà di accesso alle cariche elettive e di associazione sindacale come definiti dagli artt. 51 e 39 della Costituzione.

1. Cons. Stato, Sezione Sesta, 01 giugno 2010, n. 3461.

2. Cons. Stato, Sezione Quinta, 27 luglio 2002, n. 4056.

3. In tal senso, *ex multis*, Tar Piemonte, Torino, Sezione Seconda, 23 giugno 2011, n. 677; cfr. Cons. Stato, Sezione Quinta, 23 ottobre 2007 n. 5572. Più di recente, Tar Sardegna - Cagliari, Sezione Prima, 28 dicembre 2016, nn. 985 e 986.

Dicembre 2016